

STATUTO
"Tecnomed - Fondazione dell'Università degli
Studi di Milano - Bicocca"

Art. 1

Costituzione

E' costituita, ai sensi dell'art. 59 comma 3 della L. 388/2000 e del DPR 254/2001, una Fondazione denominata "Tecnomed - Fondazione dell'Università degli Studi di Milano - Bicocca", con sede in Monza, Ospedale S. Gerardo, Via Pergolesi n. 33 (D 2S). La Fondazione ha come ente di riferimento l'Università degli Studi di Milano-Bicocca ed opera esclusivamente nell'interesse della Università.

La Fondazione non ha scopo di lucro e non può distribuire utili. Lo Statuto è deliberato unitamente all'atto costitutivo dall'Università degli Studi di Milano-Bicocca previa acquisizione del parere del MIUR.

Art. 2

Scopi

La Fondazione è costituita per lo svolgimento di attività strumentali, cliniche e di supporto alla didattica e alla ricerca nel campo biomedico con particolare riguardo alle applicazioni cliniche diagnostiche e terapeutiche di tecnologie biomediche di ultima generazione.

In particolare la Fondazione si propone di promuovere, organizzare e gestire la progettazione e realizzazione di strutture ad alta tecnologia biomedica e di gestire tutte le attività connesse. A tali fini può realizzare e gestire, nell'ambito della programmazione dell'ente di riferimento, strutture di edilizia universitaria e strutture di servizio a supporto dell'attività istituzionale dello stesso.

Nel perseguimento dei propri scopi la Fondazione favorisce le relazioni con le istituzioni locali, nazionali ed internazionali.

Art. 3


Attività istituzionali, strumentali, accessorie e connesse

Coerentemente con le proprie finalità, la Fondazione promuove, organizza e sostiene progetti, eventi e ricerche anche interdisciplinari riguardanti lo sviluppo di nuovi metodi diagnostici che integrano i risultati della ricerca di base con quella clinica di 'imaging', la caratterizzazione strumentale, preclinica e clinica di nuove tecnologiche diagnostiche e terapeutiche, gli studi applicativi clinici nel settore della diagnostica per immagini e radioterapia.

Per il raggiungimento dei propri scopi la Fondazione può:

1. promuovere e sostenere le attività didattiche, formative e di ricerca nel campo della diagnostica per immagini e radioterapia;
2. svolgere attività di alta consulenza e formazione direttamente e tramite convenzioni, contratti, accordi e intese con soggetti pubblici e privati;
3. stipulare ogni atto e contratto, compreso l'assunzione di mutui, anche per il finanziamento di operazioni deliberate, tra cui a titolo esemplificativo l'acquisto, in proprietà o in diritto di superficie, di beni immobili;

ALLEGATO "E"
AL N. 108/2001
REPERTORIO



[Handwritten signature]

AL N. ... A.M. ... REPERTORIO

4. amministrare e gestire i beni di cui abbia il possesso o la detenzione;
5. stipulare convenzioni con enti pubblici e privati;
6. partecipare ad associazioni, fondazioni, enti ed istituzioni, pubbliche e private, la cui attività sia rivolta, direttamente o indirettamente, al perseguimento di scopi analoghi a quelli della Fondazione medesima; la Fondazione potrà, ove lo ritenga opportuno, concorrere anche alla costituzione degli organismi anzidetti;
7. costituire ovvero partecipare a società di capitali che svolgano in via strumentale ed esclusiva attività diretta al perseguimento degli scopi statuari; tale partecipazione non può superare il 50% (cinquanta per cento) dell'intero capitale sociale.
8. promuovere e organizzare seminari, corsi di formazione, convegni curando la pubblicazione degli atti e favorendo le relazioni con il sistema culturale nazionale ed internazionale;
9. istituire premi e borse di studio;
10. svolgere attività volte alla raccolta di fondi e finanziamenti per il perseguimento dei propri scopi.
11. partecipare a gare e bandi per erogazione di servizi nel rispetto dei propri scopi e delle proprie finalità istituzionali

Art. 4

Patrimonio

Il patrimonio della Fondazione è costituito:

- a) dalla dotazione iniziale in beni mobili e/o immobili conferita dal Fondatore all'atto della costituzione;
- b) dai beni mobili ed immobili che perverranno alla Fondazione a qualsiasi titolo, nonché da contributi, donazioni e lasciti di persone fisiche e giuridiche pubbliche e private, la cui accettazione sia deliberata, previo gradimento dell'ente di riferimento, dal Consiglio di Amministrazione della Fondazione e che il Consiglio stesso decida di imputare a patrimonio;
- c) dai proventi delle attività proprie che il Consiglio di Amministrazione deliberi di destinare ad incremento del patrimonio;
- d) dagli utili, derivanti dalle contribuzioni di cui all'articolo 6, che il Consiglio di Amministrazione decida di imputare a patrimonio;
- e) dai fondi di riserva costituiti con eventuali avanzi di gestione.

Art. 5


Fondo di gestione

Per l'adempimento dei propri compiti la Fondazione dispone:

- a) di ogni eventuale provento, contributo, donazione o lascito destinato all'attuazione degli scopi statuari e non espressamente destinato all'incremento del patrimonio;
- b) dei redditi provenienti dalla gestione del patrimonio;
- c) dei corrispettivi per le prestazioni di cui all'articolo 17

Art. 6

Esercizio finanziario



L'esercizio finanziario inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno. Il Bilancio di esercizio deve essere redatto in conformità alle disposizioni di cui agli artt. 2423 e ss. C.C. ed è approvato dal Consiglio di Amministrazione nei termini previsti per l'approvazione del bilancio di esercizio delle società per azioni, in conformità dell'art. 13 del D.P.R. 24 maggio 2001, n.254. Entro 30 giorni dall'approvazione una copia del Bilancio d'esercizio deve essere trasmessa all'ente di riferimento.

La Fondazione deve tenere i libri e le altre scritture contabili prescritti dall'art. 2214 C.C. e dalle ulteriori vigenti disposizioni. Eventuali utili sono impiegati per la ricostituzione eventuale del patrimonio o per il miglioramento delle attività della Fondazione. E' esclusa la distribuzione di utili avanzi e riserve durante tutta la vita della Fondazione, fatte salve disposizioni di legge in tal senso.

Art. 7

Membri della Fondazione

Sono membri della Fondazione: il Fondatore, i Partecipanti istituzionali e i Partecipanti

Art. 8

Fondatore

E' Fondatore l'Università degli Studi di Milano-Bicocca che ha sottoscritto l'atto costitutivo della Fondazione.

Art. 9

Partecipanti istituzionali e Partecipanti

Possono divenire Partecipanti istituzionali le persone giuridiche, pubbliche e private, e gli enti, previo gradimento della Fondazione e dell'Università, che contribuiscono al fondo di dotazione e al fondo di gestione mediante un contributo pluriennale in denaro, beni o servizi, in misura non inferiore a quanto stabilito dal Consiglio di Amministrazione della Fondazione.

Possono divenire Partecipanti le persone giuridiche, pubbliche e private, e gli enti che, condividendo le finalità della Fondazione, versino occasionalmente un contributo in denaro in misura non inferiore a quanto stabilito dal Consiglio di Amministrazione.

Sia i Partecipanti istituzionali che i Partecipanti possono finanziare progetti specifici negli ambiti di pertinenza della Fondazione.

La qualifica di Partecipante istituzionale e Partecipante dura per tutto il tempo in cui è versato il contributo.

Art. 10

Organi della Fondazione

Sono organi della Fondazione:

- il Presidente della Fondazione;
- il Consiglio di Amministrazione;
- il Comitato Scientifico;
- il Collegio dei Revisori dei Conti.



Art. 11

Presidente

Il Presidente ha la legale rappresentanza della Fondazione; è nominato dal Rettore dell'Università degli Studi di Milano-Bicocca per quattro anni e convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione e il Comitato scientifico.

Alla scadenza può essere rinominato.

Il presidente cura le relazioni con enti, istituzioni pubbliche e private e adotta tutti gli atti che per necessità ed urgenza non possono essere deliberati dal Consiglio di Amministrazione.

Art. 12

Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione provvede alla gestione della Fondazione ispirandosi ai principi di economicità, efficacia ed efficienza nell'ambito dei programmi e dei piani approvati.

Il Consiglio è composto da un numero di componenti pari a 5, compreso il Presidente della Fondazione che lo presiede.

Oltre il Presidente, l'Università Bicocca nomina 3 componenti e un componente è designato dal MIUR

E' validamente costituito con la presenza di almeno 3 membri, compreso il presidente, e delibera col voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti.

I componenti restano in carica per quattro esercizi e possono essere rinominati.

Il Consiglio di Amministrazione nomina un Direttore Generale.

Il Consiglio provvede:

1. a deliberare il piano delle attività previo parere del comitato scientifico ai sensi del successivo articolo 14;
2. ad approvare il budget economico entro il mese di novembre dell'anno precedente a quello interessato ed il bilancio d'esercizio di cui all'art. 6 secondo la normativa del C.C.;
3. a deliberare sull'impiego del patrimonio e sull'utilizzo degli avanzi di gestione;
4. a deliberare in merito a convenzioni e contratti;
5. a deliberare l'accettazione di donazioni, lasciti, acquisizioni;
6. a elaborare ed approvare eventuali regolamenti interni;
7. a deliberare sull'ammissione di nuovi partecipanti.


Il Consiglio è convocato dal Presidente di sua iniziativa o quando ne faccia richiesta almeno 2 dei suoi membri. La convocazione, effettuata anche a mezzo fax, è disposta almeno 5 (cinque) giorni prima della data della riunione.

Delle riunioni del Consiglio viene redatto apposito verbale sottoscritto dal Presidente e dal segretario verbalizzante.

Le riunioni possono svolgersi anche in videoconferenza o teleconferenza purché ciascun partecipante possa essere identificato e sia in grado di intervenire e di deliberare contestualmente allo svolgimento della discussione.

Art. 13

Direttore Generale



Il Direttore Generale, sulla base degli indirizzi e dei programmi generali, nel rispetto dei poteri di spesa conferitigli dal Consiglio di Amministrazione, ha piena autonomia decisionale. Cura l'attuazione delle delibere assunte dal Consiglio di Amministrazione, predispone gli schemi del budget e del bilancio d'esercizio ai sensi del precedente art. 6 e provvede all'amministrazione ed alla gestione organizzativa ed amministrativa della Fondazione, con criteri di economicità, efficacia ed efficienza, nell'ambito dei piani, dei programmi e degli obiettivi approvati dal Consiglio di Amministrazione. Assiste alle sedute del Consiglio di Amministrazione con funzioni di segretario verbalizzante.

Art. 14

Comitato scientifico

Il Comitato Scientifico è organo consultivo della Fondazione ed è composto dal Presidente della Fondazione, che lo presiede, e da altri 4 (quattro) membri scelti tra esperti, anche stranieri, nelle attività di pertinenza della Fondazione. Dei 4 (quattro) esperti, 2 (due) sono nominati dall'Università degli Studi di Milano-Bicocca, 1 (uno) è designato dal MIUR e 1 (uno) scelto dai partecipanti istituzionali.

Esprime parere sui programmi scientifici e le attività annuali e pluriennali, e definisce gli aspetti culturali e scientifici delle manifestazioni di rilevante importanza.

Art. 15

Collegio dei Revisori dei Conti

Il Collegio dei Revisori dei Conti è organo di controllo della Fondazione e svolge le funzioni previste dal codice civile per il collegio sindacale e quelle di controllo contabile ai sensi dell'art. 2409 bis C.C.

Il Collegio è composto da tre Revisori titolari e due supplenti.

L'Università, con decreto del Rettore, su proposta del Senato Accademico, designa il Presidente che è scelto tra i magistrati della Corte dei Conti ed un componente supplente.

L'Università, con decreto del Rettore, su proposta del Senato Accademico, designa gli altri due componenti titolari ed un supplente scegliendoli tra i dipendenti del Ministero del Tesoro e del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca.

Tutti i componenti devono essere in possesso dell'iscrizione nel registro dei revisori contabili e devono avere svolto per almeno cinque anni funzioni di revisione contabile presso istituzioni universitarie.

Art. 16

Incompatibilità



La carica di Presidente della Fondazione è incompatibile con qualunque carica ricoperta negli organi collegiali di governo dell'Università degli Studi di Milano-Bicocca, con la carica di Preside di Facoltà e Direttore di Dipartimento dell'Università degli Studi di Milano-Bicocca.

Le incompatibilità di cui al precedente comma valgono anche per la carica di consigliere di amministrazione della Fondazione e di Direttore Generale.

Art. 17

Rapporti tra la Fondazione e

l'Università degli Studi di Milano - Bicocca

L'ente di riferimento definisce le linee guida dell'attività della Fondazione per tutta la durata del Consiglio di Amministrazione. Le linee guida sono aggiornate di anno in anno con conseguente rimodulazione delle risorse previste ovvero, qualora siano individuate nuove o maggiori spese, con il reperimento di risorse aggiuntive.

L'ente di riferimento approva, su proposta del Consiglio di Amministrazione, il piano pluriennale delle attività della Fondazione, nonché il "Piano di attività annuale" elaborato dal Consiglio stesso. L'approvazione del piano pluriennale di attività, deve comunque essere conforme alle linee guida determinate ai sensi del comma 1.


I rapporti tra l'ente di riferimento e la Fondazione, per le prestazioni di collaborazione, consulenza, assistenza, servizio, supporto, promozione delle attività sono regolati da apposite convenzioni che specificano contenuti ed aspetti economici.

Ai fini di quanto sopra le convenzioni stabiliscono eventualmente gli apporti in termini di spazi, attrezzature e quanto altro necessario al perseguimento degli scopi di cui all'art. 2.

I beni immobili vengono conferiti alla Fondazione in comodato d'uso gratuito con delibera del Consiglio di Amministrazione dell'Università e vincolati al perseguimento degli scopi statutari della Fondazione. I beni mobili vengono conferiti in locazione, con delibera del Consiglio di Amministrazione dell'Università, per la durata di 10 (dieci) anni a decorrere dalla suddetta delibera ad un canone annuo commisurato al valore e all'uso dei beni stessi.

Al termine di ogni biennio l'ente di riferimento verifica l'attuazione delle linee guida di attività e l'adempimento delle convenzioni di cui al comma 3. La verifica è svolta in base ad una relazione trasmessa dal Presidente della Fondazione al Rettore dell'Università sulle attività intraprese e la relativa gestione. La relazione deve essere approvata dagli organi accademici dell'Università. In caso di mancata o grave irregolarità nell'attuazione delle linee guida di attività o di grave inadempimento delle suindicate convenzioni l'ente di riferimento può procedere alla revoca ed alla contestuale sostituzione dei componenti il Consiglio di Amministrazione dallo stesso designati.

La Fondazione può sviluppare iniziative proposte dai Partecipanti



istituzionali purché finanziariamente sostenibili e compatibili con gli scopi della Fondazione.

I rapporti di lavoro dei dipendenti della Fondazione sono regolati dal codice civile.

L'eventuale distacco temporaneo di personale dall'Università degli Studi di Milano Bicocca alla Fondazione è regolata dalle leggi e dai CCNL vigenti.

All'atto della costituzione della Fondazione le attività relative al Centro Ciclotrone PET ed al Centro di Eccellenza Laboratorio di Neuroimmagini Cognitive e Cliniche intrattenute dall'Università, anche con soggetti terzi, sono trasferite alla Fondazione.

Art. 18

Rapporti tra la Fondazione e Enti terzi

I rapporti di collaborazione, assistenza, consulenza, servizio della Fondazione verso enti terzi, pubblici e privati, sono regolati da apposite convenzioni che specificano contenuti, aspetti economici e modalità di gestione dei rapporti.

Art. 19

Scioglimento e liquidazione

La Fondazione è sciolta e posta in liquidazione nei casi previsti dal codice civile per le fondazioni riconosciute.

Per l'esecuzione della liquidazione l'ente di riferimento nomina uno o più liquidatori.

I beni che residuano dopo l'esecuzione della liquidazione sono devoluti a sostegno delle attività dell'ente di riferimento.

L'ente di riferimento provvede alla nomina e alla sostituzione degli amministratori o dei rappresentanti quando le disposizioni contenute nell'atto di Fondazione non possono attuarsi. Sentiti gli amministratori, promuovono l'annullamento, da parte dell'autorità governativa, delle deliberazioni contrarie all'atto di Fondazione e allo statuto, nonché a norme imperative, all'ordine pubblico e al buon costume.

Art. 20

Modifiche di Statuto

Le modifiche al presente statuto possono essere proposte dalla maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio di Amministrazione della Fondazione o dagli organi accademici dell'Università degli Studi di Milano-Bicocca.

Sono deliberate dagli organi accademici dell'Università degli Studi di Milano-Bicocca, previa acquisizione del parere del MIUR.

